

**Modalità e criteri di concessione ed erogazione del contributo per il sostegno alla ripresa delle imprese del settore agricolo, forestale e della pesca, compromesse dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023.**

Art. 1 Finalità e regime di aiuto .....	1
Art. 2 Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità .....	2
Art. 3 Dotazione finanziaria, intensità e limiti di contributo .....	2
Art. 4 Interventi e spese finanziabili.....	3
Art. 5 Danni esclusi dal contributo.....	3
Art. 6 Concessione del contributo .....	4
Art. 7 Liquidazione dell'anticipo .....	4
Art. 8 Perizia asseverata dei danni .....	4
Art. 9 Rendicontazione degli interventi di ripristino .....	5
Art. 10 Presentazione della rendicontazione .....	5
Art. 11 Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo a saldo .....	5
Art. 12 Indennizzi assicurativi e contributi corrisposti da altri soggetti.....	6
Art. 13 Annullamento, revoca e rideterminazione della concessione .....	6
Art. 14 Trattamento dei dati personali.....	6
Art. 15 Pubblicazione, informazioni e contatti.....	6

**Art. 1 Finalità e regime di aiuto**

1. Il presente documento, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2023, n. 2122 (L.r. 64/1986, art 32 septies. modalità per la concessione, erogazione e rendicontazione dei ristori per i danni subiti a veicoli di proprietà privata, al patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio al 6 agosto 2023. ripartizione delle risorse per il ristoro dei danni subiti da privati ed attività produttive e autorizzazione di spesa), definisce i danni oggetto di ristoro, nonché le modalità e i criteri di concessione ed erogazione dei contributi per il sostegno alla ripresa delle imprese del settore agricolo, forestale e della pesca compromesse a seguito degli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023 e, inoltre, integra la disciplina di cui all'allegato D della deliberazione della Giunta regionale 15 settembre 2023, n. 1450 (L.r. 64/1986, art 32 septies. modalità di presentazione della ricognizione dei danni conseguenti agli eventi calamitosi dal 13 luglio al 6 agosto 2023 e della richiesta di contributo per le prime misure di immediato sostegno alla popolazione e alle attività economiche e produttive. Approvazione) come integrata con decreto dell'Assessore delegato alla Protezione civile 18 settembre 2023, n. 839/PC/2023.
2. L'Ente attuatore individuato per la gestione del procedimento contributivo è il Servizio ispettorato regionale dell'agricoltura della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.
3. I contributi sono concessi, sui seguenti regimi di aiuto, nell'ordine che segue:
  - a) ai sensi dell'articolo 12, comma 2ter, della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo- ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare) tra le misure di aiuto alle quali si applicano le condizioni di cui

al Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina;

b) ai sensi dell'articolo 25 "Aiuti destinati ad ovviare ai danni causati da eventi climatici assimilabili a calamità naturali" del regolamento (UE) 2472/2022 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (pubblicato sulla GUUE L 327 del 21 dicembre 2022);

c) nel rispetto del regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

d) nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

4. Qualora al momento della concessione sia scaduto uno dei regimi di cui al comma 3, il contributo è erogato sul regime di aiuto indicato alla lettera successiva.

5. Il contributo erogabile ai sensi del presente documento, così come previsto dall'art.6, comma 1, del DCR/839/PC/2023, è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche, ivi comprese quelle che si qualificano come aiuti di Stato, e con indennizzi assicurativi a condizione che il loro cumulo non superi il 100% del costo ammissibile dell'intervento.

## **Art. 2 Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità**

1. Possono beneficiare dei contributi le imprese agricole, silvocolturali e della pesca, aventi sede legale e/o operativa nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi occorsi dal 13 luglio al 6 agosto 2023 individuati dal decreto 22 agosto 2023, n. 736/PC/2023, dell'Assessore regionale delegato alla Protezione civile. I requisiti richiesti per l'accesso al contributo sono dettagliati nelle modalità attuative approvate con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 1450/2023, allegato D, integrate con decreto n. 839/PC/2023.

2. I beneficiari comunicano tempestivamente al Servizio ispettorato regionale dell'agricoltura ogni variazione ai requisiti dichiarati in domanda.

3. Sono mantenuti fino alla liquidazione a saldo dei contributi i seguenti requisiti:

a) non essere destinatari di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

b) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);

c) non essere destinatari, ai sensi dell'articolo 75, comma 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di provvedimenti di decadenza da benefici concessi dall'Amministrazione regionale, conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere nei due anni precedenti alla presentazione della domanda;

d) esercitare l'attività economica e produttiva secondo le necessarie autorizzazioni ed i relativi permessi.

## **Art. 3 Dotazione finanziaria, intensità e limiti di contributo**

1. La dotazione finanziaria destinata a dare copertura ai provvedimenti di concessione è pari a 17.192.000,00 euro.

2. Il contributo è concesso in misura pari al 20% della spesa ammissibile e fino ad un massimo di 100.000,00 euro al quale è aggiunto il contributo sul costo della perizia asseverata nelle modalità di cui all'articolo 8, comma 3.

#### **Art. 4 Interventi e spese finanziabili**

1. Gli interventi di ripristino necessari alla ripresa dell'attività economica che possono usufruire del contributo regionale sono quelli riportati all'art. 4, comma 1, del DCR/839/PC/2023, con l'esclusione di quelli previsti dalla lettera d), ovvero "affitto di altro immobile e/o altra soluzione temporanea".
2. Il contributo è determinato sulla base dell'importo dei danni valutati o della spesa effettiva, se di importo inferiore ai danni valutati.
3. La valutazione dei beni di cui all'art. 4, comma 1, lett. e), f), g), h) e comma 2, lett. b) dell'DCR/839/PC/2023 è basata sul costo di riparazione o, nel caso di sostituzione di tali beni, sul valore di mercato.
4. Le eventuali migliorie sono sempre e comunque a carico dei beneficiari del contributo.
5. Il ripristino o la sostituzione con beni equivalenti non può eccedere in quantità quello dei beni distrutti o danneggiati.
6. I contributi sono riconosciuti anche per eventuali adeguamenti obbligatori ai sensi di legge.
7. Le spese per le prestazioni tecniche di progettazione, direzione lavori e assimilate, quando necessarie alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 in base alla vigente normativa edilizia e tecnica, comprensive degli oneri riflessi, cassa previdenziale e I.V.A. se quest'ultima non è recuperabile dall'impresa, è ammissibile a contributo nel limite massimo del 10% dell'importo, al netto dell'aliquota I.V.A. di legge, dei lavori necessari e ammissibili a contributo.
8. Nel caso di interventi eseguiti in economia con l'impiego di maestranze dell'impresa proprietaria del bene danneggiato o dell'impresa che ha presentato domanda di contributo sono ammissibili a contributo solo le forniture, acquisite presso terzi fornitori, di materiali per l'esecuzione dei lavori in economia.
9. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile a contributo, solo quando non sia recuperabile, a norma della legislazione vigente, dal richiedente.
10. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le prestazioni e le forniture per cui si richiede il contributo non possono essere effettuati da:
  - a) soggetti con i quali il titolare o i soci o gli amministratori dell'impresa beneficiaria è/sono in relazione di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado;
  - b) società i cui soci o amministratori sono, totalmente o parzialmente, anche titolari o soci o amministratori dell'impresa beneficiaria;
  - c) società i cui soci o amministratori sono in relazione di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con il titolare o i soci o gli amministratori dell'impresa beneficiaria;
  - d) imprese partecipate o partecipanti dell'impresa beneficiaria.

#### **Art. 5 Danni esclusi dal contributo**

1. Sono esclusi dal contributo:
  - a) le pertinenze non funzionali all'esercizio dell'attività;
  - b) le aree e i fondi esterni al fabbricato non funzionali alla rimozione delle condizioni che ne impediscono l'accesso o la fruibilità, e quindi non indispensabili per la ripresa della capacità produttiva, o ad evitarne la delocalizzazione;
  - c) i fabbricati o porzioni di fabbricati realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi;
  - d) i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultavano iscritti al catasto fabbricati o per i quali, entro la medesima data, non fosse stata presentata la domanda di iscrizione a detto catasto;
  - e) i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano accatastati, in quanto collabenti, nella categoria catastale F/2 o risultavano accatastati, in quanto in corso di costruzione, nella categoria catastale F/3;
  - f) le parti comuni danneggiate di edifici, in cui, oltre ad unità immobiliari destinate ad uffici, studi professionali o ad altro uso produttivo, siano presenti anche unità abitative;
  - g) i beni mobili registrati, distrutti o danneggiati, quando non sono beni aziendali ovvero quando non sono oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attività economica e produttiva.

## **Art. 6 Concessione del contributo**

1. I provvedimenti di concessione dei contributi sono adottati dal Servizio ispettorato regionale dell'agricoltura entro 90 giorni dalla data di adozione delle presenti modalità attuative, fatte salve eventuali sospensioni previste dalla normativa del procedimento amministrativo. Nella concessione è indicata anche la spesa ammissibile a finanziamento. Le tipologie di spesa escluse dal presente procedimento potranno comunque essere ammesse a eventuali ulteriori concessioni.
2. I provvedimenti di concessione sono trasmessi alla Protezione civile della Regione per la registrazione degli impegni sul fondo fuori bilancio e pubblicati sul sito istituzionale. La pubblicazione sostituisce la comunicazione al singolo beneficiario.
3. Il contributo concesso può essere confermato a un nuovo soggetto, in caso di variazione del soggetto beneficiario anche a seguito di fusione o trasferimento d'azienda, qualora abbia inoltrato, via PEC all'indirizzo [ispettoratoagricoltura@certregione.fvg.it](mailto:ispettoratoagricoltura@certregione.fvg.it), la domanda di subentro, redatta secondo il facsimile disponibile sul sito istituzionale indicato all'articolo 15. In assenza dei requisiti previsti per il subentro nelle agevolazioni, la concessione del contributo viene revocata. Per la trasformazione societaria ai sensi dell'articolo 2498 e seguenti del Codice civile con continuità dei rapporti giuridici, che non comporti la modifica del codice fiscale dell'impresa, non è richiesta una domanda di subentro ma una semplice comunicazione al medesimo indirizzo PEC.
4. In sede di concessione non si tiene conto dei dati comunicati in sede di domanda con riferimento agli indennizzi assicurativi presunti o già liquidati di cui all'art.12, a meno che il beneficiario non abbia già presentato la quietanza assicurativa comprovante il pagamento dell'indennizzo.

## **Art. 7 Liquidazione dell'anticipo**

1. Il beneficiario può richiedere l'erogazione in via anticipata del contributo nella misura massima del 50% del contributo concesso. L'anticipo non è erogabile per importi inferiori a 5.000 euro.
2. Per anticipi pari o superiori a 15.000 euro, il beneficiario presenta una garanzia fideiussoria di importo pari almeno alla somma da anticipare, maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario) e iscritti negli Albi ed elenchi di competenza.
3. La richiesta di anticipazione, redatta secondo il facsimile disponibile sul sito istituzionale indicato all'articolo 15, è trasmessa via PEC all'indirizzo [ispettoratoagricoltura@certregione.fvg.it](mailto:ispettoratoagricoltura@certregione.fvg.it).
4. La fideiussione:
  - a) è redatta secondo il facsimile disponibile sul sito sul sito istituzionale indicato all'articolo 15;
  - b) è sottoscritta digitalmente dal soggetto fideiussore;
  - c) è trasmessa in allegato alla richiesta di liquidazione anticipata.
5. La liquidazione dell'anticipo tiene conto di eventuali indennizzi ricevuti alla data della richiesta con rideterminazione del contributo ai sensi dell'articolo 13.
6. La liquidazione viene disposta con provvedimento del Servizio ispettorato regionale dell'agricoltura entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta ed erogata dalla Protezione civile della Regione che opera sul fondo fuori bilancio.

## **Art. 8 Perizia asseverata dei danni**

1. Per la liquidazione di un contributo di importo superiore a euro 10.000,00 è richiesta, in sede di rendicontazione, la perizia asseverata da un professionista abilitato, iscritto a un ordine o un collegio, in posizione di terzietà rispetto al beneficiario, redatta secondo il facsimile pubblicato sul sito istituzionale indicato all'articolo 15.
2. Per accedere a eventuali ulteriori stanziamenti sulle misure statali, potrà essere richiesta la presentazione della perizia, qualora non già presentata.
3. Il costo sostenuto per la redazione della perizia asseverata viene rimborsato a saldo, a seguito di presentazione della documentazione di spesa per la stessa, fino ad un massimo di euro 500,00.

## **Art. 9 Rendicontazione degli interventi di ripristino**

1. Il beneficiario presenta entro il 30 giugno 2025 la rendicontazione di tutti interventi di ripristino e delle relative spese.
2. La rendicontazione comprende la relazione di dettaglio degli interventi o la perizia asseverata di cui all'articolo 8, e l'attestazione del possesso dei requisiti di ammissibilità, nonché l'elenco analitico della documentazione di spesa, e l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3 e all'articolo 4, comma 10.
3. Sono ammesse al pagamento le spese sostenute il cui pagamento è avvenuto mediante sistemi tracciabili. Non sono ammesse le spese sostenute in contanti.
4. Al fine di eventuali controlli, il beneficiario conserva presso l'impresa per 5 anni dalla domanda di rendicontazione:
  - a) documentazione comprovante le spese sostenute e valida ai fini fiscali (scontrini fiscali parlanti e/o ricevute e/o fatture) intestata all'impresa o eventualmente ai comproprietari degli immobili danneggiati;
  - b) quietanze di pagamento avvenute con sistemi che ne consentono il tracciamento;
  - c) documentazione comprovante la proprietà o altro diritto reale di godimento;
  - d) autorizzazione del proprietario al ripristino dei danni e documento d'identità dello stesso, in caso di immobile locato o detenuto ad altro titolo;
  - e) delega dei comproprietari, in caso di immobile in comproprietà;
  - f) delega dei comproprietari in caso di danni a parti comuni e solo se tutte le unità siano a uso produttivo e nessuna a uso residenziale.

## **Art. 10 Presentazione della rendicontazione**

1. Il modulo di presentazione della rendicontazione è compilato e presentato, utilizzando il facsimile pubblicato sul sito istituzionale indicato all'articolo 15, unitamente agli allegati previsti, al Servizio ispettorato regionale dell'agricoltura e seguendo le modalità riportate nelle linee guida pubblicate nel medesimo sito.
2. La firma digitale o firma elettronica qualificata apposta sugli allegati ove prevista è ritenuta valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del regolamento EIDAS.

## **Art. 11 Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo a saldo**

1. La rendicontazione è oggetto di istruttoria volta a verificare la conformità con il preventivo presentato e la presenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione del contributo. L'ufficio istruttore può effettuare controlli e sopralluoghi.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta l'ufficio istruttore ne dà comunicazione all'interessato, assegnando un termine massimo per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
3. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.
4. In sede di erogazione del saldo, il contributo viene confermato o, qualora il valore del danno ripristinato ammissibile risulti inferiore all'importo concesso, rideterminato con revoca parziale della quota in eccedenza. Il contributo liquidabile in ogni caso non supera l'ammontare del contributo concesso. La liquidazione del saldo tiene altresì conto di eventuali indennizzi ricevuti entro la data della rendicontazione e viene rideterminato ai sensi dell'art. 13.
5. L'approvazione della rendicontazione e di liquidazione a saldo del contributo è adottata dal Servizio dell'Ispettorato regionale dell'agricoltura entro 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione ed è trasmessa alla Protezione civile della Regione per la registrazione contabile e l'erogazione a valere sulle risorse del fondo fuori bilancio.

### **Art. 12 Indennizzi assicurativi e contributi corrisposti da altri soggetti**

1. Gli indennizzi riconosciuti o percepiti da altri soggetti pubblici o privati, successivamente alla concessione del contributo, concorrono alla copertura del danno e sono comunicati senza ritardo al Servizio ispettorato regionale dell'agricoltura, inviando la specifica documentazione a mezzo PEC all'indirizzo [ispettoratoagricoltura@certregione.fvg.it](mailto:ispettoratoagricoltura@certregione.fvg.it).

### **Art. 13 Annullamento, revoca e rideterminazione della concessione**

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Il provvedimento di concessione è revocato a seguito della decadenza dal diritto al contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario oppure per inadempimento del beneficiario che si configura, in particolare, qualora:

- a) l'esito delle verifiche istruttorie sulla rendicontazione di cui all'articolo 12 sia negativo oppure la documentazione agli atti non consenta di concludere l'istruttoria amministrativa sulla rendicontazione;
- b) in caso di operazioni societarie straordinarie, non siano rispettate le condizioni per il subentro nell'agevolazione previste all'articolo 7 comma 3;
- c) totalmente o parzialmente, qualora sia accertata la non veridicità del contenuto di una dichiarazione sostitutiva, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.

3. L'ufficio istruttore comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione nonché e di rideterminazione del contributo con contestuale recupero parziale dell'importo eventualmente liquidato.

4. I provvedimenti di revoca, annullamento o rideterminazione sono adottati entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere.

5. È prevista la rideterminazione e il recupero del contributo eventualmente erogato in eccesso, quando:

- a) il contributo liquidabile a saldo sia inferiore a quanto anticipato;
- b) il valore del danno ripristinato sia inferiore al contributo concesso;
- c) la somma degli indennizzi e dei contributi ecceda il danno ammissibile.

6. Il contributo è altresì rideterminato con revoca parziale della quota non spettante e con il recupero della quota eccedente eventualmente erogata qualora il contributo liquidabile a saldo superi 10.000,00 euro e la spesa non è supportata dalla perizia asseverata di cui all'articolo 8.

### **Art. 14 Trattamento dei dati personali**

1. Con riferimento al d.lgs. 196/2003 come modificato con d.lgs. 101/2018, in attuazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 27 aprile 2016, l'informativa aggiornata inerente il trattamento dei dati personali è pubblicata alla pagina internet: <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/FOGLIA20/>.

### **Art. 15 Pubblicazione, documentazione, informazioni e contatti**

1. Il presente documento, unitamente al facsimile della documentazione da utilizzare, è reperibile sul sito web della Regione, all'indirizzo <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/FOGLIA20/> ove sono altresì indicati i nominativi dei contatti utili per eventuali ulteriori informazioni.